Cagliari, 20 maggio 2024

Alla Direzione generale della
Agenzia sarda delle Entrate

All'Assessora regionale del Personale
Alla Presidente ed ai Componenti del Coran
Al Direttore generale del Personale RAS

OGGETTO: **circolare n. 2 prot. 5285 del 10.05.2024 sulle modalità di riconoscimento del buono pasto in giornate di lavoro agile e di controllo dell'attività in Lavoro agile -**

Con riferimento alla circolare in oggetto, si fa osservare che la stessa impone ai lavoratori fasce di contattabilità e adempimenti non previsti dell'Accordo Quadro del 23 aprile 2024 sulla disciplina del lavoro agile.

In particolare, la circolare si discosta dall'Accordo prevedendo, che i lavoratori, al fine di fruire del buono pasto, nelle giornate lavorative con rientro pomeridiano siano contattabili per due ore nella fascia pomeridiana, invece che per "almeno un'ora …. compresa nella fascia pomeridiana 14:00 – 18:00".

È evidente che la disposizione dell'Accordo Quadro rispecchia quella del CCRL, che stabilisce la corresponsione del buono pasto allorquando nella fascia pomeridiana venga svolta "almeno" un'ora di lavoro, per cui la previsione della circolare in oggetto sul punto non solo è in violazione dell'Accordo del 24 aprile u.s., ma anche dello stesso CCRL vigente.

Si rappresenta inoltre che la circolare richiamata prevede quale condizione per fruire del buono pasto un'attività giornaliera pari a nove ore. Anche in questo caso la disposizione è in totale contrasto con il principio guida sul quale si basa il Lavoro agile, come illustrato nell'articolo 1 comma 2 dell'Accordo Quadro: *"Il lavoro agile è una modalità di esecuzione ordinaria del rapporto di lavoro subordinato attivato mediante accordo tra le parti,* ***avulsa da precisi vincoli relativi all'orario*** *e al luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita ……entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale"*

Per cui è evidente che il richiamo alla "giornata di rientro" di cui all'articolo 8 dell'Accordo Quadro sul buono pasto, vale solo ai fini di stabilire l'obbligatorietà di "almeno una delle ore di contattabilità nella fascia oraria dalle 14 alle 18", e non per affermare un presunto obbligo di svolgere, in tale giornata, attività lavorativa effettiva per 9 ore.

Perciò l'unica condizione per poter fruire del buono pasto in modalità di Lavoro agile è la contattabilità di un'ora nel pomeriggio, nella fascia che verrà definita nell'accordo individuale. Si ricorda, a riguardo, che l'Accordo Quadro è stato certificato dalla Corte dei Conti con delibera n. 31/2024 CCR del 22.03.2024, e che nessun rilievo è stato mosso in ordine al riconoscimento del buono pasto ed alle modalità previste a tal fine.

Relativamente, invece, alle modalità di controllo dell'orario di lavoro introdotte dalla circolare, ovvero *"1. inserimento nel portale del dipendente dell'inizio del lavoro agile, prima di iniziare qualunque attività. 2. trasmettere mail al Ufficiosupportodirezione@regione.sardegna.it una mail ad ogni interruzione di turno e ripresa delle attività del mattino o pomeriggio",* si rileva che non solo non sono state contrattate nell'Accordo Quadro richiamato, ma che appaiono anche in contrasto con le stesse modalità di svolgimento del lavoro agile.

Richiamando nuovamente l'articolo 1 comma 2 dell'Accordo Quadro ("*Il lavoro agile è una modalità di esecuzione ordinaria del rapporto di lavoro subordinato attivato mediante accordo tra le parti,* ***avulsa da precisi vincoli relativi all'orario"),*** e l'articolo 7 comma 3 ("*Nell'ambito del lavoro agile non è necessario, per interrompere l'attività, fruire di permessi orari, infatti l'attività svolta in modalità agile viene computata*

a giornata intera..") risulta evidente che introducendo la timbratura iniziale e l'invio delle mail ad ogni interruzione di attività, non si è più nel campo del Lavoro agile, ma nella fattispecie del Telelavoro o Lavoro a distanza, del tutto diversa.

Si chiede, pertanto, con ogni consentita urgenza, di provvedere alla modifica delle parti indicate della circolare in oggetto, al fine di evitare danni economici al personale dell'Agenzia ed inutili contenziosi.

Cordiali saluti.

UIL-FPL **FESAL** **CLARES**

